

DECRETO

n. 34 del 14/07/2023

Attività di committenza esterna: mantenimento delle risorse computazionali e di archivio dati necessarie al sistema automatico di previsione sviluppato da INAF-OAA.

Committente: Istituto Nazionale di Astrofisica-Osservatorio Astrofisico di Arcetri.

Responsabile dello svolgimento della prestazione: dott. Alberto Ortolani.

Corrispettivo annuale: € 41.148.

Avvio delle prestazioni: dalla sottoscrizione del contratto.

Durata: 2 anni. E' prevista la possibilità di estensione fino a successivi 3 anni.

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LAMMA "Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile", avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA);
- Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA;
- Vista la Convenzione del Consorzio LAMMA approvata dall'assemblea straordinaria dei soci del 26 maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26 maggio 2010, rep. n. 62.549 fasc. 27.188 e successiva modifica;
- Visto lo Statuto del Consorzio LAMMA, approvato dall'assemblea straordinaria dei soci straordinaria del 26 maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26 maggio 2010, rep. n. 62.549 fasc. 27.188 e successiva modifica;
- Visti il verbale dell'assemblea dei Soci del 4 marzo 2021 e il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 42 del 19.02.2021 relativi alla nomina del dott. Bernardo Gozzini quale Amministratore Unico del Consorzio LAMMA;

Considerata la possibilità per il LaMMA di svolgere attività in favore di soggetti terzi non consorziati;

- Vista la Lettera di impegno (ref. Call for tender CFT/ESO/2095052/FLAB) per lo sviluppo di un sistema di previsioni e per la fornitura di un servizio di previsioni di condizioni meteorologiche e di turbolenza ottica presso l'Osservatorio di Cerro Paranal;

Dato atto che:

- esistono presso l'Ente adeguate competenze specifiche per lo svolgimento delle prestazioni richieste dal Committente;
- l'attività oggetto del presente contratto non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività dell'Ente;
- detta attività risulta compatibile, nei modi e nella misura, con i fini istituzionali del LaMMA;

Tutto quanto sopra premesso

DECRETA

1. che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare lo schema di contratto, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto (All. A) avente ad oggetto il mantenimento delle risorse computazionali e di archivio dati necessarie al sistema automatico di previsione sviluppato da INAF-OAA ;
3. che in virtù delle prestazioni di cui al punto sub 2), l'Istituto Nazionale di Astrofisica-Osservatorio Astrofisico di Arcetri, corrisponderà al LaMMA il corrispettivo annuale pari a 41.148 €;
4. di dare atto che le prestazioni prenderanno avvio dalla data di sottoscrizione e proseguiranno per un biennio, è tuttavia prevista la possibilità di estenderne la durata fino a successivi 3 anni;
5. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.

Bernardo Gozzini
Amministratore Unico
documento firmato elettronicamente

Contratto tra

INAF

e

LaMMA

In relazione al contratto FATE (PO102958/CFT/ESO/20/95952/FLAB) che INAF Osservatorio Astrofisico di Arcetri ha stipulato con ESO per fornire un sistema di previsione di condizioni meteorologiche e di turbolenza ottica presso l'Osservatorio del Very Large Telescope

INAF-OAA: Istituto Nazionale di Astrofisica-Osservatorio Astrofisico di Arcetri, (in seguito per brevità indicato come INAF-OAA) con sede legale per INAF in Viale del Parco Mellini 84, 00136 Roma, codice fiscale 97220210583, per l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri Largo Enrico Fermi 5, Arcetri, 50125 Firenze, Italia, rappresentato dal Direttore, dott.ssa Maria Sofia Randich, nata a Firenze il 27 /05/1962, nominata con Determinazione del Direttore Generale n.188/2020 del 30 dicembre 2020, autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto.

Consorzio LaMMA, Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile In seguito per brevità chiamato LAMMA), codice fiscale n. 94152640481 con sede legale a Sesto Fiorentino, via Madonna del Piano n. 10, rappresentato dal Dott. Bernardo Gozzini nato a Firenze il 04/06/1959, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Amministratore Unico del Consorzio, nominato con decreto P.G.R. n. 42 del 19 febbraio 2021, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto approvato con proprio provvedimento n. 34 del 14.07.2023, esecutivo a norma di legge.

Documenti applicabili

[AD1] Lettera di impegno (ref. Call for tender CFT/ESO/2095052/FLAB) per lo sviluppo di un sistema di previsioni e per la fornitura di un servizio di previsioni di condizioni meteorologiche e di turbolenza ottica presso l'Osservatorio di Cerro Paranal, per un periodo di 2 anni, con opzione annuale di estensione fino a successivi 3 anni.

PREMESSO CHE

- In relazione alla gara internazionale CFT/ESO/20/95952/FLAB aperta da ESO, INAF-OAA ha risposto in qualità di contraente.
- La proposta di progetto, denominato FATE, presentata a ESO e risultata vincitrice vede l'inclusione del LAMMA in qualità di sub-contraente.
- In data 21 Febbraio 2020, con nota registrata con protocollo numero 178/2020 del 24 Febbraio 2020, il LAMMA, nella persona dell'Amministratore Unico Dott. Bernardo Gozzini, ha inviato ad INAF-OAA una lettera di commitment [AD1] dichiarandosi in esso pienamente edotto dei contenuti tecnici e della proposta commerciale avanzata da INAF-OAA in adesione alla predetta gara internazionale CFT/ESO/20/95952/FLAB. Si è pertanto impegnato a firmare il presente contratto ed eseguire quanto di sua competenza come da dichiarazione sopra richiamata.
- Il contratto PO102958/CFT/ESO/20/95952/FLAB è stato firmato da entrambe le parti (ESO e INAF-OAA) con decorrenza il 1° novembre 2022.
- Il progetto include una prima fase di sviluppo dello strumento di previsione (tempo previsto 8 mesi), seguito da una fase di commissioning, la cui durata potrà variare dai 3 ai 6 mesi in relazione a quanto richiesto da ESO. Il progetto entrerà in servizio operativo per una durata di due anni.
- Il contratto con ESO potrà, su richiesta dello stesso, essere esteso fino a un massimo di ulteriori tre anni.
- INAF-OAA è l'unico responsabile nei confronti di ESO. Il Principal Investigator (PI) del progetto FATE è la Dott.ssa Elena Masciadri (INAF-OAA). Il PI ha responsabilità del progetto e supervisiona il suo svolgimento. Il Project Manager (PM) di FATE coincide con il PI.
- presso il LAMMA esistono le competenze specifiche e le strutture più adeguate per lo svolgimento delle prestazioni richieste dal Committente.
- l'attività oggetto del presente contratto non comporterà alcun pregiudizio allo

svolgimento delle normali attività di INAF-OAA.

- INAF-OAA dichiara che l'attività normata dal presente contratto rientra nella propria attività commerciale.
- detta attività risulta compatibile, nei modi e nella misura, con i fini istituzionali del Consorzio LaMMA.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI E VALORE DELLE PREMESSE

L'individuazione delle Parti e le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – OGGETTO

Il contratto ha per oggetto il mantenimento delle risorse computazionali e di archivio dati necessarie al sistema automatico di previsione sviluppato da INAF-OAA garantirà tracciamento degli errori di cui è dotato tale sistema automatico operativo e, in caso di eventi che portino alla mancata fornitura del servizio ad ESO, devono consentire di individuare la causa dell'errore e devono essere messe a disposizione dei tre enti (LaMMA, INAF, ESO). Il LaMMA produrrà un rapporto mensile automatico contenente un'analisi statistica su scala mensile delle previsioni e il risultato del tracciamento della eventuale mancata fornitura del servizio. Il contenuto ed il formato del rapporto saranno definiti in accordo con ESO e INAF-OAA. Un accesso remoto (VPN) sarà garantito a INAF per consentire l'accesso all'hardware collocato presso i locali del LaMMA.

Per la gestione del sistema automatico di previsione sviluppato da INAF il LaMMA utilizzerà 3 (tre) servers per il calcolo e un server per lo stoccaggio dati con le più appropriate caratteristiche tecniche per l'intera durata del contratto e sua eventuale estensione. Con 'appropriate caratteristiche tecniche' intendiamo performances equiparabili o migliori. Più precisamente i programmi sviluppati da INAF devono poter girare negli stessi tempi (o più brevi) ed avere un back-up disponibile.

Articolo 3 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dalla data di stipula e termina con la fine del progetto FATE.

L'attività di servizio operativo avrà una durata di 2 anni con inizio dopo la fase di completamento del commissioning.

In caso di estensione del contratto FATE fino a un massimo di 3 anni, INAF comunicherà al LaMMA il prolungamento degli effetti del presente contratto per adeguarlo al nuovo termine di scadenza del contratto FATE.

Articolo 4 – RESPONSABILITÀ DELLE PARTI E REFERENTI DEL CONTRATTO

La Dott.ssa Elena Masciadri, PM e PI del contratto FATE, è designata responsabile delle attività previste dal presente contratto.

Il Dott. Alberto Ortolani è designato responsabile dello svolgimento della prestazione per il LaMMA.

Articolo 5 – RESPONSABILITÀ E RISCHI

INAF-OAA è sollevato da ogni responsabilità per gli eventuali danni che dovessero derivare al personale del LaMMA impiegato nell'attività di cui all'Art. 2 del presente contratto, a meno che tali danni non siano riconducibili a una condotta colpevole dello stesso contraente.

Il LaMMA provvederà a proprie spese alla copertura assicurativa contro gli infortuni del proprio personale che partecipi alle attività oggetto del presente contratto.

INAF-OAA provvederà a proprie spese alla copertura assicurativa contro gli infortuni del proprio personale che, nell'ambito del presente contratto, si trovasse ad operare nelle strutture del LaMMA.

Articolo 6 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per le prestazioni di cui all'Art.2 INAF-OAA verserà al LaMMA un compenso annuo pari a 41.148 €.

A partire dalla conclusione del secondo anno di servizio operativo il suddetto importo è soggetto a indicizzazione secondo la seguente formula:

$$P_i = P_0 \times (H_i / H_0)$$

Dove:

P_0 = prezzo mensile applicabile da rimodulare

P_i = prezzo mensile rimodulato da pagare

H_0 = indice armonizzato dei prezzi di consumo (HICP) in accordo con i 27 Stati Membri (dal 2020) pubblicato da EUROSTAT (vedi http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=prc_hicp_midx&lang=en)

H_0 = indice armonizzato dei prezzi di consumo (HICP) in accordo con i 27 Stati Membri (dal 2020) pubblicato da EUROSTAT

H_i = indice (HICP) come sopra definite e valido nei 3 mesi antecedenti l'anno preso in considerazione

Il corrispettivo è non imponibile I.V.A. ai sensi dell'articolo 72 comma 1 lettera f) del DPR 633/1972.

Il pagamento sarà effettuato, a decorrere dall'avvio del servizio operativo, con cadenza semestrale e comunque previo avvenuto pagamento da parte di ESO a INAF-OAA.

Articolo 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E FATTURA ELETTRONICA

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", LAMMA assume l'obbligo di rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari utilizzando il conto corrente dedicato e comunicato formalmente, valido per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto codice IBAN IT 90-U-05034-38100-000000003908 presso BANCO BPM.

La fattura elettronica dovrà contenere i seguenti dati:

- CIG: XXXXX
- Codice Univoco Ufficio - 14CVDG

La fattura elettronica verrà inoltrata tramite i canali previsti dalla FatturaPA e sarà pagata entro 30 giorni dall'emissione previa verifica della regolarità contributiva.

Articolo 8 – DELIVERABLES

Il responsabile dello svolgimento della prestazione per il LaMMA dovrà trasmettere al PI, nei tempi concordati, le deliverables oggetto delle prestazioni in capo al LaMMA. Le modalità di trasferimento saranno decise in accordo tra il PI e il suddetto responsabile delle prestazioni

e depositate nell'apposito archivio. Le specifiche devono rispettare i tempi imposti da ESO. Il rapporto mensile sarà preparato in accordo ad un template che è stato definito in accordo con ESO. Il rapporto sarà consegnato ad ESO mensilmente da INAF-OAA. È pertanto necessario che INAF-OAA riceva dal LaMMA il rapporto in maniera da garantire il rispetto del contratto con ESO.

Articolo 9 - PENALI

Nel caso in cui fosse accertata, a seguito dell'analisi del tracciamento degli errori la responsabilità in capo al LaMMA, l'applicazione della percentuale delle penali come definita da ESO, verrà applicata sul corrispettivo mensile dovuto al LaMMA in ragione del presente contratto. Non sarà applicata la penale al LaMMA nel caso il problema sia dovuto alla non reperibilità dei dati di inizializzazione e forzaggio o sia dovuto a problemi di accesso ai servers di input/outputs dedicati di proprietà di ESO o ai dati ivi contenuti.

La penale sarà attribuita a INAF nel caso l'eventuale problema sia dovuto al modello di previsione sviluppato da INAF Astro-Meso-Nh o a FAST (Forecast Automation System for Telescopes).

Il LaMMA, non risponderà per inadempimento dovuto a causa di forza maggiore ossia determinato da un evento oggettivo, straordinario ed imprevedibile, tale da rendere impossibile l'adempimento. Nel caso in cui l'inadempimento, diverso da quello causato da forza maggiore, si protragga per oltre 60 giorni (anche non consecutivi) nell'arco di ciascun anno ed ESO esercitasse il diritto di risoluzione del contratto con INAF-OAA, il presente contratto si risolverà di diritto fatta salva la facoltà in capo a INAF-OAA, ex art. 1456, comma 2 c.c. di dichiarare se intende avvalersi o meno della clausola risolutiva.

L'importo totale delle penali non potrà superare il 10% del valore totale del presente contratto o l'importo maggiorato in caso di esercizio delle opzioni di estensione. Laddove le penali imputabili al LaMMA superino il 10% del presente contratto (o l'importo maggiorato in caso di esercizio delle opzioni di estensione), il contratto si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà in capo a INAF-OAA, ex art. 1456, comma 2 c.c., di dichiarare se intende avvalersi o meno della clausola risolutiva. Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell'INAF-OAA al risarcimento di ogni eventuale danno subito che sia conseguenza dell'inadempimento contrattuale del LaMMA.

Articolo 10 – RECESSO E INADEMPIENZE

Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi contrattuali, l'altra parte – senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria – potrà di diritto risolvere o denunciare il contratto previa diffida ad adempiere. In tali casi, sia la dichiarazione di risoluzione che la diffida ad adempiere dovranno essere comunicate all'altra parte mediante PEC agli indirizzi, per l'INAF-OAA all'indirizzo inafoaarcetri@pcert.postecert.it, per il LaMMA all'indirizzo ammlamma@postacert.it.

Articolo 11 – RISERVATEZZA

Le parti convengono che ogni informazione di cui una parte è venuta in possesso ai fini dello svolgimento del presente contratto è confidenziale e non può essere divulgata a terzi, fatte salve le disposizioni di legge in proposito in termini di comunicazioni obbligatorie. Tale obbligo si estende anche alle attività di ricerca svolte in esecuzione del presente contratto e ai risultati della stessa.

Articolo 12 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le parti sono tenute ad attenersi alle seguenti condizioni di proprietà intellettuale: ESO è proprietario dei dati e dell'analisi statistica in quanto questi elementi rappresentano le deliverables del servizio di previsione. Esiste una lista di tools pre-esistenti al presente progetto che rappresentano "conoscenza pregressa" al contratto e pertanto non di proprietà di ESO. I codici Astro-Meso-Nh e FAST sono di proprietà di INAF-OAA.

Articolo 13 – DISPUTE TRA LE PARTI

INAF-OAA e LaMMA concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà in via esclusiva quello di Firenze.

Articolo 14 – SPESE CONTRATTUALI, DI REGISTRAZIONE ED IMPOSTA DI BOLLO

Il presente atto, finalizzato mediante scambio di corrispondenza a mezzo di posta certificata, verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'Art.5, Il comma, del D.P.R. n.131 del

26/04/1986 e successive modifiche a cura e spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo, ai sensi dell'Art.2 della tariffa, parte prima, del D.P.R. n.642/1972 è assolta in modo virtuale in pari misura dalle parti.

Articolo 15 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 12, 13, da 15 a 22 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito GDPR)”, riguardanti i diritti dell'interessato, più in particolare le "Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato" si specifica che, nell'esecuzione del presente accordo, potranno venir comunicati reciprocamente, o comunque messi a disposizione dei rispettivi referenti, i dati personali e di contatto di coloro che, in funzione delle mansioni e degli incarichi conferiti, gestiscono il presente accordo e vanno a dare ad esso esecuzione. Entrambe le Parti si impegnano a trattare i dati personali che saranno oggetto di reciproco scambio nell'esecuzione del presente accordo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati” (GDPR).

I titolari del trattamento dei dati personali sono:

Per INAF-OAA

Titolare del Trattamento

Istituto Nazionale di Astrofisica con sede legale a Roma, Viale del Parco Mellini 84, 00136
Roma, Italia

Responsabile per la Protezione dei Dati (RDP)

Dott. Francesco Caprio contattabile al seguente indirizzo e-mail: rdp@inaf.it

Per il LaMMA

Titolare del Trattamento

Consorzio LaMMA, con sede in via Madonna del Piano n.10 - Edificio D - 50019 Sesto Fiorentino (Fi), Italia.

Responsabile per la Protezione Dati

Avv. Filippo Castagna contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@lamma.toscana.it

Articolo 16 – GESTIONE DEL CONTRATTO

Ogni comunicazione inerente alla gestione del contratto dovrà essere trasmessa, per il LaMMA, tramite e-mail all'indirizzo amministrazione@lamma.toscana.it e per INAF-OAA all'indirizzo e-mail: protocollo.oaa@inaf.it.

Articolo 18 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni previste dal codice civile.

Firenze, Data: dd/mm/yyyy

PI del progetto: Dott.ssa Elena Masciadri

Direttore di INAF-OAA: Dott.ssa Maria Sofia Randich

L'Amministratore Unico del Consorzio LaMMA: Dott. Bernardo Gozzini